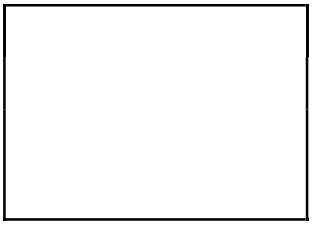
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25581 Anno 2026
Presidente: MERCOLINO GUIDO
Relatore: D'ORAZIO LUIGI
Data pubblicazione: 20/09/2026



ORDINANZA

sul ricorso n. 5599/2025 r.g. proposto da:

****** ******, rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. **********, il quale chiede che le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento siano effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.

- **ricorrente** -

contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura speciale in calce al controricorso dall'Avv. Maurizio Roberto Brancati, il quale chiede di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente domiciliata in Roma, presso l'ufficio di rappresentanza dell'Ente, Via Nizza, n. 56

- **controricorrente** -

avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 329/2024, depositata in data 25/7/2024.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/9/2026 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio.

FATTI DI CAUSA

1. ****** ******, premesso di essere stato nominato dalla Regione Basilicata componente della Commissione giudicatrice della licitazione privata per l'affidamento del contratto di concessione, costruzione e gestione dell'Ospedale Unico ********. USL di ******* e di non aver ricevuto il pagamento del compenso, otteneva decreto ingiuntivo contro l'Ente territoriale per euro 37.388,13.

2. Il Tribunale accoglieva l'opposizione proposta dall'ingiunta e con la sentenza menzionata in epigrafe la Corte d'appello di Potenza confermava la decisione del primo giudice.

Osservava la Corte che la Delibera di conferimento dell'incarico n° 759/2007 non era conforme all'art. 84, ottavo comma, del d.lgs. n° 163/2006, che prevede la possibilità di nomina di professionisti esterni solo quando sia stata accertata la carenza in organico di adeguate professionalità e negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate (nella fattispecie del tutto pretermesse nella motivazione della Delibera).

Inoltre, l'Ufficio controllo interno di regolarità amministrativa dell'Ente aveva negato il visto di regolarità e legittimità amministrativa sulla determinazione dirigenziale del 29 ottobre 2007, con la quale era stata liquidata la spesa relativa all'incarico conferito.

Con la decisione n° 3278/2020 questa Suprema Corte, in fattispecie perfettamente sovrapponibile (in quanto concernente la medesima Delibera n° 759/2007), aveva rigettato il ricorso proposto da altro Commissario avverso la sentenza n° 526/2013, affermando che «l'atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuri-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dica soggettiva in capo al dipendente, occorrendo anche la conformità alle previsioni della legge» e che «l'illegittimità della delibera n. 759/2007» era «ostativa all'accoglimento della domanda» di pagamento del compenso.

Quanto alla domanda subordinata, formulata dall'opposto, di condanna dell'Ente conferente al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, la Corte la dichiarava inammissibile, in quanto tardivamente formulata nella comparsa di risposta depositata undici (anziché venti) giorni prima dell'udienza di prima comparizione.

3. Ricorre per cassazione l'******.

4. Resiste la Regione, che conclude per l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, per la sua infondatezza.

5. Il Consigliere Delegato ha depositato proposta di definizione anticipata.

6. Il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380-bis.1 c.p.c., depositando anche memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la «Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3, della legge n. 2248/ 1865 All. E, artt. 4 e 5, errata disapplicazione dell'atto amministrativo in una causa in cui è parte la Pubblica Amministrazione e l'atto non è di cognizione incidentale».

La Corte territoriale avrebbe disapplicato la Delibera della Giunta regionale n° 759/2007 pur non potendolo fare.

2. La proposta di definizione anticipata va confermata.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto contrario a quanto già deciso da questa Corte nel citato precedente di Cass., sez. L, 11 febbraio 2020, n° 3278 in fattispecie identica.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In quella sede, infatti, si è ben chiarito che l'atto con il quale il datore di lavoro pubblico assegna al dipendente un incarico, stabilendone il compenso, in quanto attinente alla gestione del rapporto, ha natura privatistica e, conseguentemente, rispetto allo stesso non può essere esercitato il potere di autotutela, né quello di disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

Nondimeno, qualora detto atto risulti in contrasto con norma imperativa, l'ente pubblico, che è tenuto a conformare la propria condotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., ben può sottrarsi unilateralmente all'adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell'atto illegittimo, ed in tal caso, al di là dello strumento formalmente utilizzato e dell'autoqualificazione, la condotta della P.A. è equiparabile a quella del contraente che non osservi il contratto stipulato, ritenendolo inefficace perché affetto da nullità.

A tale orientamento si è attenuta la Corte territoriale e il motivo in esame si fonda sulla deduzione di non invocabilità della disapplicazione, tralasciando di prendere in considerazione l'ulteriore snodo logico della decisione, secondo il quale l'illegittimità e dunque la nullità dell'atto amministrativo non osta all'eccezione di inadempimento, che la PA ben può sollevare.

3. Con il secondo motivo si prospetta la «Violazione di legge, art. 360 n. 3 c.p.c., errata applicazione dell'art. 24, D.Lgs. n. 165/2011, e dell'art. 84, c. 8, D.Lgs. 165/2011».

Il ricorrente non sarebbe dipendente della Regione Basilicata, ma di altra Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che non sarebbe invocabile il principio di onnicomprensività della retribuzione.

4. Anche a tale riguardo, va confermata la proposta di definizione anticipata.

Il motivo è inammissibile, poiché non considera l'intera *ratio decidendi* della sentenza gravata, come sopra già riassunta.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte abbia dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dallo opposto, in quanto contenuta nella comparsa di risposta tardivamente depositata undici (anziché venti) giorni prima dell'udienza di prima comparizione.

6. Va confermata la proposta di definizione anticipata.

Il motivo è manifestamente infondato.

Va precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta nel 2008, ossia prima di Cass., Sez. Un., 19246/2010 e prima della legge 29 dicembre 2011 n° 218.

Tanto premesso, la Corte territoriale è pervenuta alla decisione di inammissibilità rilevando che l'opponente non aveva affatto assegnato un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, con la conseguenza che la costituzione dell'opposto sarebbe comunque dovuta avvenire entro i venti giorni antecedenti l'udienza di prima comparizione, donde la completa irrilevanza della questione di retroattività della legge n° 218/2011.

7. Nella specie non si rinvengono ragioni (stante la correttezza del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare il rigetto del ricorso) per discostarsi dalla suddetta previsione legale.

8. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente, e si liquidano come da dispositivo.

9. Il ricorrente soccombente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro 4.000,00, valutata equitativamente.

10. Va disposto il pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 2.500,00.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della ulteriore somma di euro 4.000,00, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.500,00.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-q*uater* del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 settembre 2026

Il Presidente

Guido Mercolino

Corte di Cassazione - copia non ufficiale